



News letter n. 9/06 – Ottobre 2006

DAL 2007 SCATTA L'OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ELETTRICI E AFFINI

Alle porte un nuovo obbligo nel settore dello smaltimento, connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. Dal 1° gennaio 2007, dopo un primo slittamento di sei mesi, l'Italia dovrebbe infatti dare piena attuazione alla direttiva europea in materia recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 151/2005. Il provvedimento comunitario prevede che tutti i materiali legati a vecchi computer, televisori, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e affini che vengano buttati siano smaltiti attraverso un apposito piano di raccolta differenziata e successivo riciclaggio. Al debutto, per questo settore, anche il principio del "vuoto a rendere" per la cosiddetta "spazzatura elettronica", ovvero l'obbligo per le aziende produttrici a provvedere al ritiro delle merci "dismesse" al momento dell'acquisto di un prodotto nuovo da parte del consumatore. In pratica, per i produttori, la direttiva impone l'obbligo di finanziare sistemi di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento finale dei rifiuti hi-tech, pena pesanti sanzioni amministrative, fino a un massimo di 100mila euro.

Articolo tratto da *Guida agli Enti locali, Il Sole 24 ore, n. 42 – 4 novembre 2006, p. 7*

LE PRIME MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE

Secondo lo schema di decreto legislativo non ancora approvato cambia la definizione di rifiuto e sono **cancellate le categorie di sottoprodotto e materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche**. La ragione sta nel fatto che l'attuale disciplina allargherebbe troppo il campo dei prodotti che si sottrarrebbero alla nozione di rifiuto.

Per i depositi temporanei scompare la possibilità ora prevista dal Codice di avviare i rifiuti al recupero o allo smaltimento con cadenza bimestrale (i pericolosi) e trimestrale (i non pericolosi). Questa procedura scatterà solo in base al superamento di un tetto quantitativo: 10 metri cubi per i pericolosi e 20 per quelli non pericolosi.

Giro di vite anche sul Mud. **Dovranno tornare a presentare la dichiarazione ambientale anche imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi** derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e attività di recupero e smaltimento rifiuti, e fanghi (il Codice ha invece escluso questi soggetti dalla compilazione del modello).

Le nuove regole su terre e rocce da scavo stabiliscono che la sottrazione al regime dei rifiuti è prevista solo se questi materiali sono destinati in maniera certa e senza necessità di trattamenti preventivi all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti e rilevati nell'ambito del progetto sottoposto a Via o di un progetto specifico approvato dall'autorità competente. **Cancellato infine l'iter semplificato per l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per le imprese che effettuano trasporti di rifiuti propri non pericolosi o pericolosi fino a 30 chili o litri**. Resta l'esclusione dalle garanzie finanziarie ma ulteriori snellimenti si potranno definire solo con successivo decreto ministeriale.



RIFORMA DEL SISTEMA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE

L'avvento del cosiddetto Pacchetto Igiene (con particolare riferimento ai Regolamenti comunitari 852/2004 e 853/2004) ha introdotto novità sostanziali nell'ambito delle procedure legate alla vendita e somministrazione degli alimenti, tra cui il rilascio delle autorizzazioni sanitarie.

Tale adempimento, che entrò in vigore nel 1962 con la legge n. 283, prevedeva esplicita autorizzazione rilasciata dal Comune di appartenenza per esercitare attività legate a: produzione, trasformazione, confezionamento, deposito dei prodotti alimentari.

L'attuale regime legislativo, ossia il Reg. CE UE n. 852/2004, prevede invece che gli operatori del settore alimentare debbano esclusivamente notificare all'autorità competente, secondo le modalità che ciascuna di esse stabilisce, la propria attività in ambito alimentare (produzione, trasformazione, distribuzione) al fine di ottenere una registrazione.

Resta invariato l'obbligo di collaborare con l'Autorità competente, comunicando tempestivamente qualsivoglia cambiamento significativo di attività o la chiusura della stessa.

Vengono escluse dal procedimento di notifica, quindi di registrazione, le aziende del settore che:

- siano sottoposte a norma specifica da ogni singolo stato membro
- rientrino nell'ambito del Reg. CE UE 853/2004 (alimenti di origine animale)
- siano normate da una decisione comunitaria.

Per tali aziende resta in vigore un vero e proprio procedimento amministrativo, non più denominato "autorizzazione sanitaria" bensì "riconoscimento".

REGISTRAZIONE

Il titolare di impresa che si trovi ad avviare un'attività alimentare non deve più attendere il sopralluogo della ASL competente, ma semplicemente attivarsi presso gli sportelli comunali al fine di procedere per una DIA.

Ne esistono di due tipologie:

- A) DIA semplice: consente all'interessato di procedere all'apertura nel momento stesso in cui notifica al comune l'esistenza dei requisiti minimi legali (amministrativi e sanitari)
- B) DIA differita: l'attività può iniziare dopo 45 gg dalla notifica dell'apertura; in questo lasso di tempo la ASL può decidere se effettuare un sopralluogo o meno.

Presso ogni USL viene istituita l'anagrafe delle registrazioni, dietro segnalazione da parte di ogni singolo Comune competente.

RICONOSCIMENTO

Si tratta di una procedura prevista dal Reg. 853 per gli stabilimenti che lavorano alimenti di origine animale, tuttavia ciascun stato membro può disporre di estendere la pratica anche ad altri settori. Certo è che ne restano e ne resteranno esclusi i centri di cottura (preparazione di pre cucinati destinati al consumatore finale) e gli stabilimenti di preparazione che utilizzino alimenti di origine animale già trasformati.

Sia per registrazione che per riconoscimento saranno comunque previste deroghe da parte di ciascun Stato membro, in particolare per:

- aziende produttrici di alimenti storicamente riconosciuti come nazionali o fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o registrati al processo tradizionale
- aziende produttrici di alimenti protetti dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale come tradizionali.



SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Esiste in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la massima protezione della salute e dell'incolumità del lavoratore, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali; conseguentemente il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da questi del tutto autonomamente e in ambito estraneo alle mansioni affidategli, e sia pertanto imprevedibile, ovvero rientri nell'ambito delle mansioni proprie ma consista in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.

Un lavoratore si era infortunato in quanto, per ovviare ad un'imperfezione del funzionamento di una macchina rettificatrice, aveva rimosso il riparo amovibile della macchina ed aveva inserito la mano all'interno, rimanendo ferito a causa dell'inesistenza di un dispositivo di sicurezza degli organi lavoratori. I principi di cui alla massima sono tradizionalmente espressi dalla giurisprudenza (tra le pronunce più recenti si veda Cass., IV, 3.6.04, Giustiniani) e non vengono scalfiti dal fatto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 626/94 individua nel lavoratore un soggetto attivo del sistema di prevenzione, al quale compete prendersi cura della propria sicurezza.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Nell'ambito dei cantieri edili è previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, corredata di **fotografia**, contenente le **generalità del lavoratore** e l'**indicazione del datore di lavoro**. I lavoratori, compresi gli autonomi (es. artigiani) che operano nel cantiere, sono tenuti ad esporre detta tessera.

In via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di esporre la tessera "mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori".

L'inosservanza di tutti gli obblighi descritti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative sia a carico del datore di lavoro (da 100 a 500 Euro per ciascun lavoratore), sia a carico del lavoratore che, munito della tessera di riconoscimento, non provveda ad esporla (da 50 a 300 euro).

Articolo tratto da **Circolare n. 45 del 26 Ottobre 2006 dell'INAIL "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 36 bis."**

SCADENZE

entro il 14.12.2006:

Occorre procedere alla rielaborazione della valutazione del rischio rumore secondo quanto indicato dal D.Lgs. 195/2006

Per ulteriori informazioni e richieste potete contattarci al 0522-851024